


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA



N. (omissis) RG

N. (omissis) RG

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Lina Tosi – Presidente
- dott.ssa Maddalena Bassi – Giudice
- dott. Fabio Doro – Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nelle cause iscritte ai nn. (omissis) R.G., riunite, promosse da:

Fallimento (omissis) S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis),

attore

contro

(omissis) rappresentata e difesa dall'avv. prof. (omissis) e dall'avv. (omissis);

(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis);

(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis);

(omissis) rappresentata e difeso dall'avv. (omissis);

(omissis), quale curatore dell'eredità giacente di (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

convenuti

con la chiamata in causa di

(omissis) rappresentata in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

(omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis);

(omissis) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis);

(omissis) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis);

(omissis) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis).

In punto: azione di responsabilità.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attore:

«rigettata ogni contraria domanda e istanza, anche istruttoria, voglia ill.mo Intestato Tribunale

Nel merito

- A) Premesso ogni opportuno accertamento, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, pro quota o per quanto di rispettiva competenza, a risarcire al Fallimento (omissis) seguenti importi:
- da un minimo di € 2.645.686,17 ad un massimo di e 17.976.769,00, in relazione alla prosecuzione dell'attività sociale pur dopo la perdita del capitale sociale per i titoli e le ragioni indicati in atti;
 - € 860,000,00 per l'illegittima erogazione dei finanziamenti alla controllata (omissis) per i titoli e le ragioni indicati in atti;
 - € 5.300.000,00 per l'acquisto del sito internet dalla (omissis) per i titoli e le ragioni indicati in atti; ovvero le diverse somme minori o maggiori che risultassero a carico dei convenuti, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria;
- B) premesso ogni opportuno accertamento, condannare l'Eredità Giacente del (omissis) la sig.ra (omissis) in solido tra loro, pro quota o per quanto di rispettiva competenza, a risarcire al Fallimento (omissis) la somma di:
- € 1.431.160,00 in relazione alla cessione dell'immobile di (omissis) alla sig.ra (omissis) e ciò per i titoli e le ragioni esposti in atti;
 - ovvero le diverse somme minori o maggiori che risultassero a carico dei convenuti, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria;

In via istruttoria

- si insiste per l'integrazione della C.T.U. con riferimento alla svalutazione del magazzino e dei crediti in contenzioso e ciò per le ragioni esposte all'udienza del 1 febbraio 2023 e comunque per le ragioni esposte in atti.

In ogni caso

Con vittoria degli onorari e delle spese di lite».

Conclusioni della convenuta (omissis)

«Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

Nel merito; rigettare integralmente le domande avversarie, perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa;

Nello specifico:

- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo ai finanziamenti effettuati da (omissis) ad (omissis) non essendovi prova in atti che una qualche condotta della Sig.ra (omissis) avrebbe potuto in qualche maniera efficacemente porre rimedio al danno;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo all'acquisto del sito (omissis) da parte di (omissis) non essendo possibile stabilire il valore del sito e non avendo comunque l'operazione generato un effetto economico e finanziario negativo sulla società;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo alla cessione dell'immobile di (omissis) non avendo la Curatela prospettato il danno – discendente dalla lesione della par condicio creditorum – nei corretti termini della differenza tra quanto il creditore favorito ha acquisito a titolo di pagamento e quanto il medesimo creditore avrebbe avuto diritto di ricevere;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo incentrato sulla differenza dei netti patrimoniali, per la mancata prova dell'effettivo verificarsi di alcun pregiudizio nell'ipotesi c.d. "senza documenti" elaborata dal C.T.U. (omissis).

Con rifusione integrale di spese e compensi».

Conclusioni del convenuto (omissis)


«Si insiste affinché l'On.le Tribunale adito voglia:

1. Rigettare le domande avversarie, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate per le ragioni esposte nelle richiamate difese;
2. condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, anche della fase relativa al procedimento, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari».

Conclusioni dei convenuti (omissis) e (omissis)

«Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- in via preliminare, in adesione all'eccezione di prescrizione formulata dal terzo chiamato (omissis) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Rag. (omissis) e del Rag. (omissis);
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 quarto comma c.p.c. nei confronti del Rag. (omissis) per i motivi indicati negli atti difensivi;

- 
- nel merito, rigettare le domande svolte dal Fallimento (omissis) nei confronti dei convenuti Rag. (omissis) e Rag. (omissis) in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi esposti negli atti difensivi;
 - sempre nel merito, in via subordinata, a carico dei terzi chiamati e salvo gravame:
 - (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (omissis) per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto Rag. (omissis) ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e comunque manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in atti, il Rag. (omissis) da ogni e qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice Fallimento (omissis) per l'effetto, condannarsi la terza chiamata in causa (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere e pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato Rag. (omissis) tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fallimento (omissis);
 - (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (omissis) per la denegata e creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto Rag. (omissis) ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e comunque manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in atti, il Rag. (omissis) da ogni e qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice Fallimento (omissis) per l'effetto, condannarsi la terza chiamata in causa (omissis) sede in (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentante pro tempore, a corrispondere e pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato Rag. (omissis) tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fallimento (omissis);
 - (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (omissis), per la denegata e creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto Rag. (omissis) ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e comunque manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in atti, il Rag. (omissis) da ogni e qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice Fallimento (omissis) per l'effetto, condannarsi la terza chiamata in causa (omissis) sede in (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentante pro tempore, a corrispondere e pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato Rag. (omissis) tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fallimento (omissis).
 - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari».

Conclusioni del convenuto (omissis)

«Voglia l'III.mo Tribunale adito:

Nel merito

Rigettare le domande svolte dal Fallimento (omissis) nei confronti del convenuto Rag. (omissis) in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi esposti in narrativa.

In via subordinata e salvo gravame

Nei confronti dei terzi chiamati (omissis) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto Rag. (omissis) ritenere e dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a garantire, tenere indenne e comunque manlevare, giuste polizze assicurative di cui in atti, il Rag. (omissis) da ogni e qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice Fallimento (omissis) e, per l'effetto, condannarsi i terzi chiamati in causa (omissis) e (omissis) a pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato Rag. (omissis) tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fallimento (omissis).

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari.

In via istruttoria

Si ribadiscono tutte le eccezioni già formulate. In particolare, come già esposto nelle osservazioni della dott.ssa (omissis) si condivide la versione della C.T.U. "senza documenti" in base alla quale, tenendo conto dei soli documenti presenti in atti, il C.T.U. conclude per una perdita capitale sociale al 31.12.2012 con danno zero; quanto, invece, alla "versione con documenti", si sono rilevate e si rilevano molteplici criticità che la rendono non accoglibile, ampiamente esposte nella memoria autorizzata dimessa in atti alla quale integralmente ci si richiama e riporta».

Conclusioni per il convenuto (omissis) quale Curatore dell'Eredità Giacente di (omissis)

«Voglia l'III.mo Tribunale adito, contrariis rejectis.

Nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie, perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa;

Nello specifico:

- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo ai finanziamenti effettuati da (omissis) ad (omissis) trattandosi di iniziativa di sostegno ad una controllata – a rischio di interruzione dell'operatività – assunta in ossequio alla business judgement rule per prevenirla la insolvenza (purtroppo poi verificatasi) e così per evitare che si concretizzasse l'eventualità di perdita integrale del valore della partecipazione;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo all'acquisto del sito (omissis) da parte di (omissis) non essendo possibile stabilire il valore del sito e non avendo comunque l'operazione generato un effetto economico e finanziario negativo sulla società;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo alla cessione dell'immobile di New York, non avendo la Curatela prospettato il danno – discendente dalla lesione della par condicio creditorum – nei corretti termini della differenza tra quanto il creditore favorito ha acquisito a titolo di pagamento e quanto il medesimo creditore avrebbe avuto diritto di ricevere;

- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo incentrato sulla differenza dei netti patrimoniali, per la mancata prova dell'effettivo verificarsi di alcun pregiudizio nell'ipotesi cd. "senza documenti" elaborata dal C.T.U. (omissis)

Con rifusione integrale di spese e compensi».

Conclusioni della terza chiamata (omissis) relativamente alla chiamata in causa da parte del convenuto (omissis)

«Piaccia all'III.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incumbenti di rito, contrariis reiectis

In via preliminare

Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della curatela fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Rag. (omissis) tutto ciò che ne consegue per (omissis), in virtù di quanto sopra esposto.

Nel merito ed in via principale

Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande della Curatela fallimentare nei confronti del Rag. (omissis) per quanto concerne la responsabilità professionale nell'esercizio delle funzioni di sindaco non avendo assolto all'onere probatorio in ordine all'an debeat, al nesso di causa ed al quantum, per i motivi di cui in narrativa, con tutto ciò che ne consegue relativamente all'odierna comparsa.

In via di mero subordine

Nella denegata e deneganda ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari sopra formulate e di accoglimento anche parziale della domanda attorea per quanto concerne l'eventuale responsabilità professionale del Rag. (omissis) limitare comunque la condanna del convenuto assicurato alla somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare la (omissis) a manlevare il Rag. (omissis) nei limiti del massimale di polizza e comunque al netto delle spese legali, per l'importo pari ad € 150.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% dell'importo con minimo assoluto di € 1.500,00 comunque senza alcun riconoscimento delle spese legali.

Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpellato e testi nei termini e nei modi di legge.

Con vittoria di spese e funzioni di lite».

Conclusioni della terza chiamata (omissis) relativamente alla chiamata in causa da parte del convenuto (omissis)

«Piaccia all'III.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incumbenti di rito, contrariis reiectis

In via preliminare

Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della curatela fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Rag. (omissis) con tutto ciò che ne consegue per (omissis), in virtù di quanto sopra esposto.

Nel merito ed in via principale

Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande della Curatela fallimentare nei confronti del Rag. (omissis) per quanto concerne la responsabilità professionale nell'esercizio delle funzioni di sindaco non avendo assolto

all'onere probatorio in ordine all'an debeat, al nesso di causa ed al quantum, per i motivi di cui in narrativa, con tutto ciò che ne consegue relativamente all'odierna comparsa.

In via di mero subordine

Nella denegata e deneganda ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari sopra formulate e di accoglimento anche parziale della domanda attorea per quanto concerne l'eventuale responsabilità professionale del Rag. (omissis) limitare comunque la condanna del convenuto assicurato alla somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare la (omissis) a manlevare il Rag. (omissis) nei limiti del massimale di polizza e comunque al netto delle spese legali, per l'importo pari ad € 500.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% dell'importo con minimo assoluto di € 2.500,00, comunque senza alcun riconoscimento delle spese legali.

Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpellato e testi nei termini e nei modi di legge.

Con vittoria di spese e funzioni di lite».

Conclusioni della terza chiamata (omissis)

«Voglia l'III.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:

- nel merito, in via principale respingere tutte le domande svolte dalla Curatela nei confronti del convenuto (omissis) siccome manifestamente infondate per i motivi di cui in narrativa;*
- nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del sig. (omissis) di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dal chiamante in causa nei confronti di (omissis);*
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella duplice denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del convenuto chiamante in causa e di ritenuta operatività della Polizza, contenere la condanna di (omissis) entro i termini e le condizioni tutte di Polizza, incluso il massimale ivi previsto anche alla luce della copertura offerta da (omissis)*
- in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rife».*

Conclusioni della terza chiamata (omissis)

«Piaccia all'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare:

In via principale

- 1. Dichiarare inammissibili e, comunque, ricettare e respingere nel merito tutte le domande formulate nei confronti di (omissis).*

In via subordinata

- 2. Per il caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore verso il Rag. (omissis) e di quella di garanzia di quest'ultimo, previo accertamento in via incidentale della ripartizione delle quote interne di responsabilità dei diversi coobbligati, eventualmente anche ex art. 1298, II comma e 2055, III comma cod. civ., dichiarare (omissis) trattenuta a prestare la copertura assicurativa comunque nei limiti del massimale della polizza n. (omissis) con decorrenza (omissis) al netto dello scoperto del 10% (dieci per cento) ivi previsto.*

In ogni caso

3. *Condannare il Fallimento attore, o comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrente.*
4. *Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso».*

Conclusioni della terza chiamata (omissis)

«Voglia l'III.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

Nel merito, in via principale

- *respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. (omissis) perché infondate in fatto ed in diritto nonché sformite di prova per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente e in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata nei confronti di (omissis) in base alla Polizza;*

Nel merito, in via subordinata

- *nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del Dott. (omissis) respingere la domanda di manleva da questi svolta nei confronti di (omissis) per uno o più dei motivi espressi in narrativa;*

Nel merito, in via ulteriormente subordinata

- *nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del Dott. (omissis) e della domanda di manleva da questi svolta in base alla Polizza, ferma l'applicazione delle limitazioni ed esclusioni tutte ivi previste:*
 - i. *previo accertamento dell'operatività della Polizza a secondo rischio;*
 - ii. *previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate;*
 - iii. *previa applicazione della franchigia pari Euro 5.000,00, determinare l'indennizzo dovuto da (omissis) entro il limite massimo per Richiesta di Risarcimento pari ad Euro 1.000.000,00 – sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ficadenti nella stessa annualità di polizza».*

Conclusioni della terza chiamata (omissis)

«*Nel merito*

- *Respingersi la domanda proposta nei confronti della (omissis).*
- *Respingersi la domanda proposta nei confronti del Rag. (omissis).*

In via subordinata

- *Nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento della domanda proposta nei confronti del Dott. (omissis) della domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di (omissis) accertarsi la quota di responsabilità e di danno riferibile allo stesso e, nei soli limiti di tale accertata responsabilità, dichiararsi la suddetta Compagnia tenuta a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza, entro il massimale ivi pattuito.*

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto un'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., proposta dal Fallimento della società (*omissis*) (di seguito: Fallimento (*omissis*) o, con riferimento alla società in bonis, (*omissis*)) nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci della società.

Nel giudizio n. (*omissis*) R.G., in particolare, il Fallimento ha convenuto:

- la sig.ra (*omissis*) consigliere di amministrazione dal 20.6.2007 al 26.2.2013;
- il sig. (*omissis*) consigliere di amministrazione dal 20.6.2007 al 26.2.2013;
- il Rag. (*omissis*) Presidente del Collegio Sindacale dal 20.6.2007 al 9.8.2013;
- il Rag. (*omissis*) sindaco dal 20.6.2007 al 9.8.2013;
- il Rag. (*omissis*) sindaco dal 10.2.2011 al 9.8.2013.

Nel giudizio n. (*omissis*) R.G., successivamente riunito al n. (*omissis*) R.G., il Fallimento ha convenuto il dott. (*omissis*) quale Curatore dell'Eredità Giacente del sig. (*omissis*) deceduto in data (*omissis*) Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.6.2007 al 26.2.2013 e liquidatore dal 27.2.2013 (di seguito: Eredità Giacente (*omissis*)) nonché compagno della convenuta (*omissis*)

Il Fallimento ha premesso che in data 15.11.2013 (*omissis*) aveva presentato avanti il Tribunale di Padova domanda di concordato preventivo, era stata ammessa alla procedura in data (*omissis*) ma poi la sua ammissione era stata revocata ex art. 173 l. fall., in data (*omissis*) con contestuale dichiarazione di fallimento, giusta sentenza n. (*omissis*)

A fondamento dell'azione di responsabilità ha dedotto innanzitutto che gli amministratori avrebbero continuato l'attività sociale nonostante si fosse verificata la perdita di capitale sociale sin dall'esercizio chiuso al 31.12.2010, e ciò fino alla formale messa in liquidazione avvenuta in data 26.2.2013.

Ha puntualizzato che, se è vero che dai bilanci d'esercizio la perdita del capitale sociale emergerebbe soltanto dal bilancio al 31.12.2013, il patrimonio netto era divenuto negativo sin dal 31.12.2010, dovendosi procedere alle seguenti rettifiche:

- svalutazione delle rimanenze di magazzino al 31.12.2010 e al 31.12.2011 – iscritte a bilancio senza alcuna svalutazione – poiché: a) sulla base della perizia prodotta da (*omissis*) unitamente alla domanda di concordato e redatta dal p.i. (*omissis*) e dalla geom. (*omissis*) (di seguito: perizia (*omissis*)) al 15.11.2013 le rimanenze avevano un valore effettivo pari ad € 148.927,79 a fronte di un valore contabile pari ad € 2.059.180,46, trattandosi di beni per la maggior parte entrati in magazzino anteriormente al 2010 e/o fallati e/o non più sul mercato; b) sulla base di altra perizia redatta al p.i. (*omissis*) incaricato dalla procedura, il valore di acquisto della merce presente in magazzino prima al 2010 era pari ad € 1.056.011,30, e da ciò discendeva che oltre il 50% del magazzino era costituito da merce acquistata antecedentemente al 2010; c) la merce in questione era costituita prevalentemente da borse e articoli di pelletteria, cosicché il suo valore diminuiva rapidamente col termine della stagione per la quale era pensata; d) la perizia (*omissis*) evidenziava che al 15.11.2013 il valore della merce acquistata prima del 2010 era pari ad € 37.888,46;

- anticipazione della svalutazione del sito web della società (*omissis*) – partecipata da (*omissis*) – operata nel bilancio al 31.12.2012 per € 1.590.000,00 sin dal bilancio al 31.12.2008, poiché (*omissis*) aveva esercitato l'attività di trasporto aereo di linea sino al 31.1.2008;
- svalutazione dei crediti in contenzioso nel quadriennio dal 2008 al 2011, per un totale di Euro 1.925.536,00;
- anticipazione nei bilanci al 31.12.2010 e al 31.12.2011 della svalutazione operata soltanto nel bilancio al 31.12.2012 della partecipazione nel (*omissis*) iscritta a contabilità al valore di acquisto di € 6.379.515,89, in quanto il valore delle azioni di tale istituto di credito aveva avuto una flessione del 77,30% tra il 2007 e il 2010 e aveva subito un'ulteriore flessione del 59,29% nell'anno 2011 rispetto al 2010;
- svalutazione delle partecipazioni e dei finanziamenti verso le società controllate (*omissis*) e (*omissis*) verso le società partecipate (*omissis*) e (*omissis*).

Da tali rettifiche discenderebbe, ad avviso dell'attore, che il patrimonio netto di (*omissis*) sarebbe risultato negativo già al 31.12.2010, circostanza di cui il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale erano a conoscenza o avrebbero dovuto comunque rilevare sin dall'aprile 2011, quando gli amministratori avevano trasmesso ai componenti dell'organo di controllo della bozza di bilancio al 31.12.2010.

I componenti dell'organo amministrativo, da quel momento, avrebbero dovuto rilevare la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. e limitarsi a gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, come disposto dall'art 2486 c.c., mentre avevano proseguito l'attività sociale, arrecando un danno alla società e ai suoi creditori quantificato dal Fallimento (*omissis*):

- nell'atto di citazione del giudizio n. (*omissis*) R.G. in € 2.645.686,17, tenendo conto dei costi e delle spese sopportate dalla società nel periodo successivo alla conoscenza della perdita del capitale sociale, considerando che, per le attività di liquidazione, (*omissis*) si sarebbe dovuta avvalere di una struttura organizzativa minima (alcuni dipendenti, un liquidatore, spese di gestione amministrative e utenze varie);
- nell'atto di citazione del giudizio n. (*omissis*) R.G. da un minimo di € 2.645.686,17, determinato come sopra, ad un massimo di € 17.976.769,00, calcolato secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali al 31.12.2010 e al 31.12.2013.

In secondo luogo, il Fallimento (*omissis*) ha lamentato che dal settembre (*omissis*) gli amministratori avevano effettuato in più tranches dei finanziamenti alla controllata (*omissis*) per complessivi € 860.000,00 nonostante fossero a conoscenza che (*omissis*) non era in condizione di restituirli stante il suo stato di insolvenza, che aveva portato (*omissis*) preannunciare la revoca della licenza già nell'estate (*omissis*) (*omissis*) provvedimento poi adottato in data (*omissis*) in sostanziale concomitanza con l'erogazione dei finanziamenti.

Ha aggiunto che parte dei finanziamenti era costituito da un acquisto di carburante effettuato in data (*omissis*) per € 50.000,00 nonostante tale attività non rientrasse nell'oggetto sociale di (*omissis*) e che comunque i finanziamenti erano stati svolti in palese conflitto di interesse perché la (*omissis*) e il (*omissis*) erano contemporaneamente componenti degli organi amministrativi di (*omissis*) e di (*omissis*).

Il Fallimento (*omissis*), infine, ha precisato di ritenere responsabili anche i sindaci, osservando che questi ultimi non avevano mai mosso alcun addebito nei confronti degli amministratori per i finanziamenti in questione e comunque non si erano attivati per rimuovere le conseguenze dannose dell'operazione.

In terzo luogo, l'attore ha censurato l'acquisto da parte di (*omissis*) del sito internet di (*omissis*) per € 5.300.000,00 + I.V.A., corrispettivo pagato mediante compensazione con crediti per finanziamenti effettuati in precedenza da (*omissis*) ad (*omissis*).

Il Fallimento ha osservato che:

- il sito non era mai stato trasferito a (*omissis*) come accertato anche dall'Amministrazione Finanziaria;
- le fatture (*omissis*) relative alla cessione risalgono al 31.10 (acconto) e al 31.12 (saldo), sono successive alla revoca della licenza da parte dell'(*omissis*), con conseguente incongruità del prezzo corrisposto, non potendo il sito internet di una (*omissis*) non operativa per l'intervenuta revoca della licenza valere il corrispettivo sopra indicato;
- l'operazione, comunque, non rientrava nell'oggetto sociale di (*omissis*) e doveva ritenersi effettuata in palese conflitto di interessi per la stessa ragione indicata con riguardo al secondo addebito;
- il danno era pari all'importo del prezzo versato ad (*omissis*) ed era attribuibile anche alla condotta dei sindaci, per ragioni identiche a quelle sopra esposte con riferimento ai finanziamenti effettuati sempre ad (*omissis*). Infine, l'attore ha prospettato quale operazione distrattiva la vendita in data 1.10.2013 da parte di (*omissis*) di un immobile sito in (*omissis*) l'immobile era stato acquistato in data 1.12.2006 dal 1.818.772;
- in data 6.7.2006 il (*omissis*) aveva ceduto l'immobile a (*omissis*);
- quarantacinque giorni prima della presentazione della domanda di concordato, (*omissis*) aveva ceduto l'immobile alla (*omissis*) costo storico di € 1.610.813,00, ma senza incassare alcuna somma, posto che a compensazione del corrispettivo erano state imputate alcune poste contabili, ossia € 355.255,00 per estinzione del debito per mutuo verso la banca, € 795.663,71 per estinzione di debiti verso la (*omissis*) ed € 142.725,94 per insussistenze;
- sino al momento della compravendita il preteso credito della (*omissis*) verso (*omissis*) era pari ad € 419.898,77 e l'importo si era accresciuto sino ad € 721.568,89 a seguito dell'accollo da parte della (*omissis*) di un debito di (*omissis*) verso (*omissis*);
- non vi era evidenza dell'effettività dei debiti posti alla base delle suddette compensazioni contabili;
- operando come sopra indicato, il (*omissis*) aveva soddisfatto la (*omissis*) in violazione della par condicio creditorum, giacché la (*omissis*) era un creditore chirografario e non avrebbe ricevuto nulla in sede concorsuale;
- il danno deve ritenersi pari al valore dell'immobile, pari a € 780.000,00 e quindi ad Euro 1.431.160,00 e di esso devono rispondere la (*omissis*) e l'Eredità Giacente.

Tutti i convenuti si sono costituiti, variamente difendendosi sia in rito sia nel merito, sostanzialmente negando la propria responsabilità.

Il convenuto (*omissis*) ha chiamato in causa le assicurazioni (*omissis*) e (*omissis*).

Le assicurazioni terze chiamate si sono tutte costituite in giudizio, negando la sussistenza della copertura assicurativa e associandosi alle difese dei convenuti chiamanti.

(*omissis*) ha, in aggiunta, eccepito la prescrizione dell'azione, a cui nel prosieguo del giudizio hanno dichiarato di aderire i convenuti (*omissis*) e (*omissis*).

Il Fallimento (*omissis*) in corso di causa, è stato autorizzato a procedere al sequestro conservativo dei beni dei convenuti (*omissis*) e (*omissis*) fino alla concorrenza dell'importo di € 950.000,00 (cfr. ordinanza collegiale del 26.3.2019 resa nei procedimenti di reclamo riuniti nn. (*omissis*) R.G., in parziale riforma dell'ordinanza del 21.9.2018).

Inoltre, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. depositata all'esito della riunione delle cause, ha: a) esteso a tutti i convenuti la quantificazione del danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale da un minimo di € 2.645.686,17 ad un massimo di € 17.976.769,00 contenuta nell'atto di citazione del giudizio n. (*omissis*) R.G.; b) precisato, con riferimento al quarto addebito, che si sarebbe dovuto, comunque, tener conto del danno derivante dalla violazione della par condicio creditorum quantificabile nella differenza tra quanto il creditore favorito (ossia la (*omissis*)) aveva acquistato a titolo di pagamento e quanto il medesimo avrebbe avuto diritto di ricevere all'interno della procedura concorsuale.

La causa è stata istruita con C.T.U. – nell'ambito della quale si è posto il problema della legittimità dell'acquisizione di taluni documenti non prodotti in giudizio dall'attore – e quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 6.9.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come sopra indicato.

Iniziando dalle questioni di rito, può innanzitutto ritenersi superata l'eccezione di difetto di autorizzazione e conseguentemente di capacità processuale del Fallimento (*omissis*) sollevata dall'Eredità Giacente (*omissis*) posto che in data 29.3.2019 l'attore ha depositato l'autorizzazione del giudice delegato all'avvio dell'azione di responsabilità, rilasciata in data 27.11.2018.

Vanno, in secondo luogo, respinte le eccezioni di nullità della domanda sollevate dai convenuti. Invero, premesso che la nullità della domanda sussiste soltanto laddove il *petitum* e/o la *causa petendi* sotto il profilo degli elementi di fatto siano del tutto omessi o siano indicati in modo talmente generico da non consentire al giudice la ricostruzione del tenore della domanda proposta e alle controparti di prendere posizione sulla medesima con conseguente lesione anche del diritto di difesa, va osservato che tale situazione non ricorre nel giudizio in esame, poiché:

in generale, eventuali carenze sono state sanate dal Fallimento (*omissis*) nella sua memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., termine ultimo per la precisazione delle domande e delle eccezioni;

- sono state sufficientemente chiarite le ragioni a fondamento dell'asserita necessità di svalutare i crediti, ossia la vetustà, la mancata riscossione dei medesimi e l'appostamento nel conto di mastro "crediti in contenzioso";
- altrettanto chiari sono i motivi per i quali, ad avviso dell'attore, dovrebbe essere svalutato il cespite consistente nel sito di (*omissis*) avendo il Fallimento evidenziato che quest'ultima si trovava in stato di decozione e, a seguito della revoca della licenza (*omissis*) non poteva più nemmeno esercitare l'attività di vettore aereo;
- è irrilevante la mancata specifica indicazione di condotte non conservative tenute dagli amministratori successivamente alla data individuata dall'attore quale perdita del capitale sociale (31.12.2010), posto che ad essere indebita nell'ottica del Fallimento (*omissis*) è la prosecuzione in ottica non conservativa dell'attività aziendale complessivamente considerata;
- le condotte addebitate a (*omissis*) sono desumibili dalla complessiva narrazione dell'atto di citazione e sono state ulteriormente specificate, in chiave di mancato impedimento degli illeciti commessi dal (*omissis*) ai sensi dell'art. 2381, sesto comma, c.c. e dell'art. 2392 c.c., nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.;
- la contraddittorietà tra la narrativa e le conclusioni dell'atto di citazione relativamente agli addebiti mossi al convenuto (*omissis*) – non indicato nel corpo dell'atto introduttivo quale responsabile del secondo e del terzo addebito ma destinatario nelle conclusioni di una domanda di risarcimento del danno anche per tali irregolarità gestorie – è una questione superata alla luce di quanto specificato dall'attore a pag. 5 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., nella quale il Fallimento (*omissis*) ha chiarito che tale contraddizione era frutto di un mero rifiuto e che il danno imputato al (*omissis*) è il medesimo che viene addebitato agli altri sindaci (*omissis*) e (*omissis*).

In terzo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per l'asserita distrazione dell'immobile situato a (*omissis*) sollevata dalla convenuta (*omissis*) la quale, a sostegno di tale assunto, ha invocato il fatto che il Fallimento (*omissis*) avrebbe agito in giudizio negli USA per ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita tra (*omissis*) la (*omissis*).

Non vi è alcuna disposizione, infatti, che prevede che tale domanda impedisca di proporre la domanda di risarcimento del danno derivante dalla fuoriuscita dal patrimonio sociale e dalla sottrazione ai creditori dell'immobile oggetto della compravendita di cui viene chiesta l'efficacia.

Al più, si può porre un problema di quantificazione del danno, che evidentemente dovrà essere quantificato come pari a zero nel momento in cui la domanda di inefficacia sia accolta con sentenza passata in giudicato – circostanza che, allo stato, non consta – e dunque il Fallimento possa soddisfare i creditori anche con l'immobile.

In quarto luogo, ci si deve soffermare sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto (*omissis*) il quale, a fondamento della medesima, invoca la sua qualità di amministratore privo di deleghe.

A tal proposito, va precisato che la legittimazione passiva non va confusa con la titolarità concreta dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in causa.

La legittimazione passiva, infatti, va intesa come titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, e vi è nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l'attore prospetta come controparte titolare del rapporto sostanziale; difetta, invece, nel momento in cui l'attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, cosicché in quest'ultimo caso l'azione sarà inammissibile in rito.

Questione diversa, invece, è se il soggetto convenuto in giudizio e indicato dall'attore come parte del rapporto sostanziale sia effettivamente tale, in quanto tale aspetto non attiene all'ammissibilità della domanda, ma alla sua fondatezza, cosicché, nel caso di mancata coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito.

La questione sollevata dal convenuto (*omissis*) con l'eccezione che si sta esaminando non attiene alla legittimazione passiva nel senso che sopra si è indicato, ma riguarda il merito della causa, in quanto sulla mancanza di deleghe operative e sulla sua conseguente estraneità al compimento degli atti considerati come illeciti gestori dal Fallimento (*omissis*).

Pacifica, invece, è la legittimazione passiva del (*omissis*) in quanto l'attore ha convenuto in giudizio il medesimo asserendo che egli non avrebbe rilevato la causa di scioglimento al 31.12.2010 e avrebbe avallato le operazioni di finanziamento diretto e indiretto tramite l'acquisto del sito ad (*omissis*) di cui sarebbe stato pienamente a conoscenza essendo componente dell'organo amministrativo di entrambe le società; da tale circostanza, poi, come si è esposto in narrativa, il Fallimento (*omissis*) fa discendere anche una responsabilità per atti compiuti in conflitto di interesse.

La possibilità, poi, di ravvisare in capo al (*omissis*) l'effettiva sussistenza delle condotte illecite attiene alla fondatezza della pretesa dell'attore e dovrà, pertanto, essere scrutinata unitamente al merito.

L'evoluzione delle allegazioni e delle difese del Fallimento (*omissis*) di cui si è già dato sommariamente conto in narrati impone di verificare in quinto luogo la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità per *mutatio libelli* sollevate dai convenuti, specie dalla (*omissis*).

A tal proposito, deve ritenersi che non costituiscono una *mutatio libelli*:

- l'utilizzazione nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. del c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali per quantificare il danno derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al 31.12.2010 e la conseguente riparametrazione del quantum della domanda risarcitoria, posto che i fatti costitutivi della domanda restano i medesimi e muta esclusivamente il criterio di quantificazione del danno, che l'attore ridetermina prendendo a riferimento delle circostanze già tempestivamente allegare, id est i patrimoni netti rettificati al 31.12.2010 e al 31.12.2012; si è al cospetto, insomma, solamente di un diverso modo di esprimere in termini quantitativi un pregiudizio già

tempestivamente allegato e prospettato, ossia l'aggravio del dissesto derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività sociale (cfr., *mutatis mutandis*, Cass. n. 1224/2006, secondo cui non costituisce una domanda nuova, inammissibile in appello, ma una mera emendatio libelli la richiesta, formulata dal locatore, che il risarcimento del danno da ritardato rilascio del bene locato ex art. 1591 c.c. sia liquidato in base ad un diverso criterio rispetto a quello indicato nel giudizio di primo grado, non comportando la relativa istanza alcun mutamento del petitum e della causa petendi)


- le deduzioni contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. in merito alla configurabilità di una responsabilità della (omissis) del (omissis) anche ai sensi degli artt. 2381, sesto comma, e 2392 c.c., trattandosi di una mera precisazione del titolo della domanda di risarcimento del danno originariamente introdotta che è conseguenza delle difese e delle eccezioni formulate dagli amministratori non esecutivi nelle rispettive comparse di costituzione e risposta;
- le argomentazioni contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. in merito all'illegittimo appostamento nell'attivo circolante anziché nelle immobilizzazioni della partecipazione in (omissis) (che avrebbe dovuto essere svalutata) e al metodo di iscrizione delle partecipazioni nelle controllate (che, nella prospettazione del Fallimento (omissis) avrebbero dovuto essere iscritte secondo il valore del patrimonio netto e non al costo storico), poiché esse costituiscono delle ulteriori deduzioni a sostegno della necessità di operare le svalutazioni prospettate sin dall'atto di citazione che sono comunque conseguenza delle difese dei convenuti;
- la prospettazione contenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. secondo cui il pregiudizio derivante dalla vendita dell'immobile di (omissis) avrebbe potuto essere visto anche come danno da lesione della par condicio creditorum in misura pari alla differenza tra quanto la (omissis) aveva acquistato a titolo di pagamento e quanto la stessa avrebbe avuto diritto di ricevere in sede concorsuale, poiché la lesione della par condicio creditorum era stata prospettata quale danno sin dall'atto di citazione e l'attore si è limitato ad esplicitare il criterio di quantificazione del pregiudizio, senza nulla aggiungere in punto di fatti costitutivi della pretesa.

È invece inammissibile per tardività la prospettazione di una responsabilità degli amministratori privi di delega (omissis) e (omissis) e dei sindaci per mancato avvio dell'azione di responsabilità nei confronti del (omissis) per i finanziamenti erogati ad (omissis).

Tale addebito, infatti, è stato prospettato dal Fallimento (omissis) esclusivamente a pag. 52 della comparsa conclusionale e non è in alcun modo riconducibile alle doglianze prospettate nei termini di preclusione assertiva, ossia in atto di citazione e memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., cosicché deve ritenersi un'allegazione del tutto nuova e inammissibile.

In sesto luogo, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dall'attore con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., che i convenuti e la terza chiamata lamentano essere stati dimessi senza specifica indicazione delle circostanze che il Fallimento (omissis) intendeva dimostrare.

L'eccezione non è condivisibile, posto che sia il giudice sia le parti sono comunque in condizione di associare agevolmente la produzione documentale alle allegazioni dell'attore.



Invero:

- i docc. da n. 63 a n. 77 sono esplicitamente richiamati a sostegno di specifiche asserzioni contenute alle pagg. 8, 9, 10 e 11 nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.;
- i docc. da n. 78 a n. 89 sono gli allegati alla parte generale della perizia di parte dimessa dal Fallimento (*omissis*) a sostegno delle proprie domande e, principalmente, del primo addebito e delle svalutazioni delle partecipazioni e dei finanziamenti in società controllate e partecipate;
- i docc. da n. 103 a n. 128 riguardano (*omissis*) e dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alle svalutazioni della partecipazione e dei finanziamenti erogati a tale società, nonché del secondo e del terzo addebito in merito all'erogazione di finanziamenti diretti e indiretti ad (*omissis*) nonostante la sua situazione di criticità sul piano finanziario e patrimoniale;
- i docc. da n. 129 a n. 216 riguardano (*omissis*) e dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alle svalutazioni della partecipazione e dei finanziamenti erogati a tale società;
- i docc. da n. 217 a n. 409 riguardano (*omissis*) e dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alla svalutazione della partecipazione in tale società;
- i docc. da n. 410 a n. 530 riguardano (*omissis*) e dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alla svalutazione della partecipazione in tale società;
- i docc. da n. 531 a n. 697 riguardano e dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alla svalutazione della partecipazione in tale società;
- i docc. da n. 698 a n. 708 riguardano (*omissis*) e dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alla svalutazione dei finanziamenti erogati a tale società;
- i docc. da n. 709 a n. 758 riguardano (*omissis*) e dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alle svalutazioni della partecipazione e dei finanziamenti erogati a tale società;
- i docc. da n. 759 a n. 830 riguardano (*omissis*) dunque servono a dimostrare la fondatezza del primo addebito relativamente alle svalutazioni della partecipazione e dei finanziamenti erogati a tale società.

In settimo luogo, deve essere affrontata la questione relativa all'intervenuta acquisizione da parte del C.T.U. di documenti non prodotti dall'attore consistenti nella quotazione delle azioni di (*omissis*) risultanti dagli archivi elettronici de "Il Sole 24 Ore" e della Borsa Italiana e nei bilanci di (*omissis*) e (*omissis*) estratti dal registro delle imprese.

Con ordinanza del 26.4.2021 il giudice istruttore ha invitato il C.T.U. a formulare due ipotesi di calcolo alternative, e quindi a rispondere ai quesiti sottopostigli sia tenendo conto dei predetti documenti sia limitandosi a prendere in considerazione la documentazione dimessa in giudizio dalle parti.

Il C.T.U. ha provveduto in tal senso, spiegando come muterebbe la quantificazione del danno, per cui, a ben vedere, non si tratta di dichiarare la nullità o meno dell'elaborato peritale, ma di operare una scelta tra le due ipotesi di calcolo alternative prospettate, che il C.T.U. ha denominato "versione con documenti" e "versione senza documenti".

Ad ogni buon conto, a differenza di quanto asserito dall'attore, la nullità della C.T.U. è stata tempestivamente e ritualmente eccepita dai convenuti e dai terzi chiamati all'udienza del 1.2.2023 e nelle memorie autorizzate dal giudice istruttore all'esito di tale udienza per argomentare proprio su tale questione; tali scritti difensivi, costituendo un'appendice scritta dell'udienza del 1.2.2023, rappresentavano la prima occasione utile per sollevare e per meglio argomentare la questione della nullità della C.T.U.

È, inoltre, irrilevante che l'eccezione di nullità della C.T.U. non sia stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, giacché tale onere vi è esclusivamente qualora tale eccezione sia stata disattesa (cfr. Cass. n. 13230/2014), circostanza che non ricorre nel caso di specie, laddove il giudice istruttore si è limitato a richiedere al C.T.U. la formulazione di due ipotesi di calcolo alternative e a devolvere al Collegio l'apprezzamento della fondatezza dell'eccezione di nullità, senza espressamente disattenderla e dunque senza far sorgere l'onere per i convenuti e i terzi chiamati di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni.

In punto di diritto, va ricordato che il C.T.U., nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che i documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (c.d. eccezioni in senso lato).

Rientra, pertanto, nel potere del C.T.U. acquisire i documenti che siano volti ad accertare i c.d. fatti secondari, ossia quei fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma che sono funzionali alla dimostrazione dei c.d. fatti principali, che sono quelli posti direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni e che pertanto è onere delle parti allegare e dimostrare.

Il C.T.U. contabile ha poteri più estesi, giacché può acquisire non solo documenti relativi a fatti secondari, ma anche relativi a fatti principali (cfr. Cass., SS.UU., n. 3086/2022 e n. 6500/2022), a condizione, tuttavia, che vi sia il consenso delle parti, come previsto dall'art. 198 c.p.c. (sul requisito del consenso delle parti cfr., ex multis, Cass. n. 5370/2023, n. 31744/2023, n. 35175/2023, n. 35188/2023 e n. 1763/2024).

L'acquisizione di documenti in violazione di tali limiti determina la nullità relativa della C.T.U., che le parti hanno l'onere di eccepire alla prima difesa utile a pena di decadenza (cfr. sempre Cass., SS.UU., n. 3086/2022 e n. 6500/2022).

Nel caso di specie il C.T.U. è stato incaricato di compiere un accertamento di carattere contabile e i documenti acquisiti riguardano dei fatti principali, essendo volti a comprovare la sussistenza delle condizioni per procedere alle rettifiche delle voci di bilancio necessarie per dimostrare la sussistenza di un patrimonio negativo già al 31.12.2010, e quindi ad una data anteriore rispetto a quella in cui la perdita appare dai bilanci depositati presso il registro delle imprese, ossia il 31.12.2013; è altrettanto pacifico che i convenuti hanno manifestato la loro opposizione all'acquisizione di tale documentazione e, come detto, tempestivamente eccepito la nullità della C.T.U. o comunque chiesto che si tenesse conto della c.d. "versione senza documenti".

Nondimeno, il Fallimento (*omissis*) sostiene che il C.T.U. poteva comunque acquisire tali documenti prescindendo dal consenso delle altre parti giacché si tratterebbe di documentazione estratta da fonti pubblicamente consultabili, e a sostegno di tale ricostruzione invoca un passaggio della sentenza delle SS.UU. n. 3086/2022.

L'assunto non è condivisibile, in quanto muove da una lettura incompleta della pronuncia appena richiamata, in cui si legge quanto segue: *«Non dubitano perciò le SS.UU., in questa linea di pensiero che, stante il potere del C.T.U. di procedere nei limiti dei quesiti sottopostigli alla investigazione dei fatti accessori, il consulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al C.T.U., pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque»*.

Le SS.UU., dunque, affermano sì che il C.T.U. per rispondere al quesito può estendere il proprio giudizio a fatti pubblicamente consultabili, ancorché non allegati dalle parti, ma precisano anche che tali fatti sono da *«esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti»*.

Da questo inciso si evince chiaramente che il potere del C.T.U. di acquisire documentazione da fonti pubblicamente consultabili, dunque, è circoscritto alla sola ipotesi in cui si tratti di fatti accessori o, comunque, secondari.

Laddove, invece, si tratti di documenti relativi a fatti principali, non potranno che trovare applicazione i principi che si sono sopra richiamati, e dunque: *a)* nella C.T.U. diversa da quella contabile non sarà possibile la loro acquisizione, a meno che non si tratti di fatti posti a fondamento di eccezioni rilevabili anche d'ufficio; *b)* nella C.T.U. contabile il C.T.U. potrà acquisire la documentazione, ma previa acquisizione del consenso delle parti, come prescritto dall'art. 198 c.p.c.

Diversamente opinando, verrebbe consentito al C.T.U. di supplire alle carenze probatorie delle parti e verrebbe attribuita al C.T.U. una funzione che esula da quella che gli è propria e che è mantenuta ferma anche dalle SS.UU., nelle pronunce che sopra si sono richiamate, in cui si legge che *«è un dato di fatto ... che dà atto delle parti quale era delineato dall'art. 253 del codice del 1865, che rimetteva appunto alle parti la nomina del perito e autorizzava l'intervento del giudice solo nel caso di disaccordo tra loro, nel codice attuale la consulenza tecnica si sia trasformata in strumento a disposizione del giudice, a cui il giudice, senza essere in ciò minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Nella concezione fatta propria del legislatore del '40, il consulente tecnico vede perciò evolvere la propria condizione in quella di ausiliario di giustizia proprio perché la sua attività è prestata in funzione del superiore interesse della giustizia quale si realizza nel fatto che il giudice possa pronunciare la propria decisione anche in grazia delle conoscenze tecniche specifiche acquisite tramite il consulente. ... Credono, perciò, le SS.UU. di poter ribadire ... il convincimento più volte espresso che il*

consulente tecnico, allorché, nella sua veste di ausiliario fornisca il proprio apporto di competenze specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell'esercizio del suo ufficio e ne integri l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet».

Anche a seguito delle pronunce delle SS.UU., che sopra si sono richiamate, dunque, può continuare a trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il C.T.U. può acquisire documenti pubblicamente consultabili nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti, ovvero quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio, ma non può ricercare aliunde ciò che costituisce materia rimessa all'onere di allegazione e prova delle parti stesse (cfr. Cass. n. 26893/2017).

Proprio sulla base di tale insegnamento, la giurisprudenza di legittimità successiva alle SS.UU., ad esempio, ha escluso che, in una causa in cui era stata proposta una domanda di risarcimento del danno da inadempimento all'obbligo di trasferire le quote di una s.r.l. il C.T.U. possa acquisire dal registro delle imprese i bilanci della s.r.l. non prodotti in giudizio dal danneggiato (cfr. Cass. n. 3889/2022).

Inoltre, è stato escluso che il C.T.U. possa acquisire presso l'Agenzia del Territorio e altri pubblici uffici dei documenti non prodotti in giudizio al fine di dimostrare la sussistenza del danno – e, dunque, di un fatto principale – oggetto di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dal proprietario di un edificio parzialmente crollato e parzialmente lesionato a seguito dell'esecuzione di lavori edili su un immobile di un terzo (cfr. Cass. n. 3608/2024).

Alla luce dei principi e della casistica che si è sin qui esposta, pertanto, il C.T.U. non poteva acquisire né l'andamento delle quotazioni del (omissis) né i bilanci completi delle partecipate di (omissis) poiché era onere dell'attore produrre tale documentazione, che invece non è stata dimessa dal Fallimento (omissis) il quale ha depositato delle quotazioni di un titolo diverso e della documentazione contabile incompleta di (omissis) e (omissis).

Va precisato, inoltre, che non è possibile giungere a conclusioni diverse valorizzando il fatto che il C.T.U. avrebbe dovuto comunque acquisire l'andamento delle quotazioni del (omissis) per verificare l'attendibilità della documentazione dimessa in giudizio dall'attore, poiché nel caso di specie – come si è detto – il Fallimento (omissis) non aveva prodotto alcun documento pertinente rispetto alla questione della svalutazione della partecipazione di (omissis) in (omissis) e dunque non si poneva nemmeno un problema di verifica dell'attendibilità di tale materiale probatorio.

Ne consegue, in conclusione, che le doglianze dei convenuti e della terza chiamata (omissis) riferite all'acquisizione dei documenti da parte del C.T.U. sono fondate e che occorrerà prendere le mosse dai conteggi operati dal C.T.U. senza prendere in considerazione la documentazione acquisita (c.d. "versione senza documenti").

Esaurita l'analisi delle questioni processuali, si può passare al merito, rispetto al quale, attese le deduzioni della convenuta (*omissis*) sul punto, è necessario chiarire che ad avviso del Collegio il Fallimento (*omissis*) ha esercitato sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali.

È noto, infatti, che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall., compendia in sé entrambe le azioni di responsabilità disciplinate dalla normativa codicistica in materia di società di capitali e nel caso di specie è chiara la volontà dell'attore di promuovere sia l'azione spettante alla società sia l'azione spettante ai creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

Negli atti di citazione, infatti, il Fallimento (*omissis*) esordisce affermando che «la presente azione di responsabilità viene promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci ai sensi degli artt. 146 L.F. nonché degli artt. 2476 c.c., 2394 c.c., 2482 ter c.c., 2486, 2043 c.c. e 2407 c.c.».

L'onnicomprensività dei richiami normativi operati dall'attore consente di interpretare la domanda come proposta sotto tutti i profili possibili, apparendo il richiamo agli artt. 2394 e 2043 c.c. giustificato dal fatto che l'art. 2476 c.c., all'epoca dell'instaurazione dei giudizi, non prevedeva espressamente per le s.r.l. l'azione di responsabilità dei creditori, introdotta esplicitamente solo dal D. Lgs. n. 14/2019.

Richiamando gli artt. 2394 e 2043 c.c., invero, l'attore intendeva evidentemente invocare quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, riteneva comunque ammissibile anche nelle s.r.l. la proposizione dell'azione di responsabilità da parte dei creditori estendendo analogicamente l'art. 2394 c.c., che regolava e regola analoga azione nelle s.p.a., oppure l'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 23452/2019).

Da ciò discende che l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti dei sindaci tempestivamente sollevata dalla terza chiamata (*omissis*) e successivamente fatta propria dai convenuti (*omissis*) e (*omissis*) deve essere valutata sia con riferimento all'azione sociale di responsabilità sia con riguardo all'azione dei creditori, essendo astrattamente possibile che la prima possa essere prescritta e la seconda no in ragione della diversa decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.

Iniziando dall'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, non è innanzitutto condivisibile in punto di diritto l'assunto del Fallimento (*omissis*) secondo cui la prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di cessazione dalla carica del componente dell'organo di controllo.

È ben vero, infatti, che l'art. 2407, terzo comma, c.c. prevede che all'azione sociale di responsabilità contro i sindaci si applichi, tra l'altro, anche l'art. 2393 c.c. e che il quarto comma di questa disposizione prevede che l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori possa essere esercitata «entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica», ma è altresì vero che l'art. 2393 c.c. e le altre disposizioni in

materia di responsabilità degli amministratori sono applicabili alla responsabilità dei sindaci «*in quanto compatibili*».

Sotto questo profilo, il quarto comma dell'art. 2393 c.c. non è compatibile con la responsabilità dei sindaci, poiché il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale ivi previsto per l'azione di responsabilità contro gli amministratori è giustificato dal fatto che l'art. 2941, n. 7, c.c. prevede che la prescrizione sia sospesa «*tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi*».

Tale ipotesi di sospensione della prescrizione è giustificata:

- da un lato dal fatto che la permanenza in carica degli amministratori ostacola la possibilità in capo alla persona giuridica di acquisire una piena conoscenza dell'operato dell'amministratore e, conseguentemente, di valutare se questo sia incorso in violazioni degli obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità (cfr. Corte cost. n. 322/1998);
- dall'altro dal fatto che nell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità vi sarebbe una sorta di identità tra attore e convenuto, giacché l'amministratore della società sarebbe contemporaneamente colui che agisce (spendendo il nome della società quale titolare della pretesa risarcitoria) e colui che si difende (costituendosi personalmente quale potenziale obbligato a risarcire il danno).

Analoghe esigenze, invece, non vi sono con riferimento ai sindaci, giacché la società può avere immediatamente contezza dei loro illeciti e non vi è nemmeno un rischio di identità tra attore e convenuto.

In quest'ottica, da un lato ben si comprende la ragione per la quale il legislatore non ha previsto la sospensione della prescrizione tra la società e il sindaco mentre questo è in carica e dall'altro non è possibile immaginare un'estensione analogica dell'art. 2941, n. 7, c.c. per mancanza del presupposto dell'*eadem ratio* e conseguentemente non è nemmeno applicabile alla responsabilità dei sindaci il *dies a quo* previsto dall'art. 2393, quarto comma, c.c.

Da ciò discende che l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive in cinque anni dalla percezione del danno da parte della società, secondo le norme generali (cfr. Cass. n. 23052/2023 nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce, sez. comm., 9 dicembre 2011).

Ne consegue che, poiché il pregiudizio derivante dalle omissioni dei sindaci era immediatamente percepibile da (*omissis*) e non constano atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi nel febbraio 2018, l'eccezione di prescrizione va accolta con riferimento all'azione sociale di responsabilità e per i fatti anteriori al febbraio 2013.

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità non vale esclusivamente nei rapporti interni tra (*omissis*) e i sindaci chiamanti in causa (*omissis*) e (*omissis*) ma estende i suoi effetti anche nei rapporti tra questi ultimi e il Fallimento (*omissis*).

L'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'attore, infatti, risulta superato, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito – anche con riferimento ad ipotesi di assicurazioni non riconducibili alla tipologia r.c.a. – che

«il problema ... è se l'eccezione di prescrizione sollevata dal garante del debitore, che non sia obbligato direttamente nei confronti del creditore, sia idonea a paralizzare la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti del debitore principale.

Tale questione in passato aveva visto dividersi la giurisprudenza di questa Corte.

Un primo orientamento, più risalente, escludeva che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo potesse paralizzare la domanda attorea nei confronti del debitore principale che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e che in tal caso l'eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore rinunziante nei confronti del terzo eccipiente (Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/02/1976, Rv. 379211-01; il principio in seguito venne esteso anche alle ipotesi di rinuncia tacita all'eccezione di prescrizione: Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545773-01; Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981, Rv. 415478-01).

Secondo un orientamento più recente, invece:

- (a) l'art. 2939 c.c., non stabilisce alcuna "invalidabile linea di confine" tra l'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata dal creditor debitoris, e quella in cui sollevata dagli altri terzi, sicché non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l'eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla;
- (b) i "terzi interessati" di cui è menzione nell'art. 2939 c.c., costituiscono una categoria composita e non omogenea;
- (c) è dunque compito dell'interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal "terzo interessato" giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente;
- (d) per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo all'interesse di questi terzi, e l'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale (non è il nostro caso) giova anche agli altri, se "dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli" all'eccipiente (Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752-01)

Questi principi sono stati in seguito condivisi da altre decisioni, che hanno espressamente dichiarato di abbandonare il vecchio orientamento; in particolare da Sez. 3, Ordinanza n. 17420 del 28.6.2019, e da Sez. 3, Sentenza n. 15869 del 13.6.2019.

Nella motivazione di quest'ultima decisione, in particolare, si afferma che l'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c., là dove consente "ai terzi interessati" di sollevare l'eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione; e che l'unico limite al principio di "ultrattività" dell'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo sia quello della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del debitore principale.

2.4. Ritiene il Collegio che debba essere data continuità a tale orientamento e che nel caso di specie ricorrano i requisiti da esso richiesti per l'ultrattività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo, a nulla rilevando che questi non sia un coobbligato solidale del debitore principale.

L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacché il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore. All'assicuratore della responsabilità civile, infatti, il giudicato di condanna formatosi a carico dell'assicurato-danneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019, Rv. 654774-01).

Ma se l'assicuratore venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza duna responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l'attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109-01 e Sez. 17., Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281-01).

Ne consegue che nel caso di specie l'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore: e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell'interesse dell'assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra sè e l'assicurato, ma anche nei rapporti tra l'assicurato e il terzo creditore» (cfr. Cass. n. 31071/2019).

Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza appena richiamata, degli effetti dell'eccezione di prescrizione possono beneficiare anche i sindaci (omissis) e (omissis) nei rapporti con il Fallimento (omissis).

Per quanto concerne il sindaco (omissis) si deve osservare che dalle "condizioni speciali" delle polizze stipulate dal (omissis) e dal (omissis) con (omissis) emerge che quest'ultima «risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in forza del vincolo di solidarietà con altri componenti il Collegio Sindacale» e quindi – nel caso di specie – anche dell'eventuale quota di danno attribuibile al (omissis) di cui, in forza del vincolo di solidarietà, il (omissis) e/o il (omissis) siano tenuti a rispondere nei confronti dell'attore.

Da ciò discende che (omissis) ha interesse a coltivare l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità anche con riferimento alla posizione del (omissis) per evitare di essere chiamata a rispondere in manleva pure della quota di quest'ultimo e che quindi – sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati – l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da (omissis) con riguardo all'azione sociale di responsabilità estende i suoi effetti anche al rapporto tra il Fallimento (omissis) e il (omissis).

Passando all'azione di responsabilità dei creditori nei confronti dei sindaci, si deve ricordare che, in questo caso, il *dies a quo* della prescrizione quinquennale coincide con il momento in cui i creditori potevano avvedersi dell'esistenza del danno (cfr., *ex multis*, sempre Cass. n. 23052/2023).

Nel caso di specie, occorre considerare che:

- i bilanci di (*omissis*) presentavano un patrimonio netto positivo fino a quello del 31.12.2013 (cfr. docc. da n. 5 a n. 11 attore), che era stato depositato nel registro delle imprese in data 9.12.2014 (cfr. visura storica dimessa dal Fallimento (*omissis*) sub doc. n. 3, pag. 20);
- in data 18.11.2013 era stata pubblicata sul registro delle imprese la notizia che (*omissis*) aveva presentato ricorso per ammissione alla procedura di ammissione al concordato preventivo (cfr. doc. n. 3 attore, pag. 30), e da allora la società aveva depositato delle situazioni finanziarie periodiche e in data 13.3.2014 la proposta di concordato (cfr. doc. n. 3 attore, pagg. da 20 a 30);
- soltanto le rettifiche proposte dal Fallimento (*omissis*) consentono di anticipare al 31.12.2010 la perdita del capitale sociale.

Nell'ipotesi più rigorosa e più sfavorevole possibile per i creditori e per l'attore, deve ritenersi che la percezione della sussistenza di un danno all'integrità del capitale sociale fosse possibile sin dalla pubblicazione nel registro delle imprese della notizia del deposito della domanda di concordato, e quindi dal 18.11.2013, e che tale sia il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale.

Prima di tale data, infatti, non vi era alcun fatto idoneo a rendere percepibile ai creditori la sussistenza di un pregiudizio alle loro ragioni, apparendo irrilevante l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate risalente al 2012 invocato da (*omissis*) posto che tale atto non incideva né sulla perdita del capitale sociale né consentiva l'individuazione del danno.

Se si considera, come si è detto, che l'atto di citazione è stato notificato a febbraio 2018 e che, nell'ipotesi più rigorosa, il *dies a quo* della prescrizione può essere al massimo fatto risalire al 18.11.2013, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione debba essere rigettata con riferimento all'azione dei creditori verso i sindaci.

Sempre in via preliminare, va precisato che l'asserita contraddittorietà stigmatizzata dai convenuti tra il contenuto della relazione ex art. 172 l. fall., redatta dal dott. (*omissis*) e le allegazioni del Fallimento (*omissis*) deve ritenersi irrilevante, poiché il *thema decidendum* è dato da queste ultime, di cui ovviamente è stata verificata la correttezza tramite C.T.U. contabile.

Per quanto concerne i singoli addebiti, si ritiene che la causa sia matura per la decisione esclusivamente con riferimento all'asserita irregolarità gestoria concernente il finanziamento indiretto ad (*omissis*) tramite l'acquisto del sito *internet*.

In relazione a tale addebito – il terzo fatto valere dall'attore – deve ritenersi condivisibile quanto osservato dal C.T.U. in merito all'assenza di prova di un danno all'integrità del capitale sociale poiché:

- dal punto di vista finanziario il debito del corrispettivo dell'acquisto di tale sito è stato pagato da (omissis) ad (omissis) tramite compensazione con crediti di (omissis) verso (omissis) che non sarebbe riuscita a riscuotere o perché riferiti a finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c. o comunque alla luce della situazione patrimoniale ormai compromessa di (omissis) che rendeva il pagamento dei crediti commerciali vantati da (omissis) verso di essa assolutamente aleatorio e improbabile;
- dal punto di vista economico, se è vero l'operazione aveva generato l'iscrizione a conto economico di costi per € 5.300.000,00, è altresì vero che tali costi vi sarebbero comunque stati anche in assenza dell'acquisto del sito, giacché (omissis) avrebbe dovuto comunque svalutare per il medesimo importo i crediti verso (omissis) utilizzati in compensazione (cfr. pag. 279 dell'elaborato peritale).

A ciò si aggiunga, comunque, che l'assunto del Fallimento (omissis) circa l'incongruità del corrispettivo così corrisposto è rimasto privo di prova, stante quanto rilevato dal C.T.U. in merito all'impossibilità di addivenire ad una stima del valore effettivo del sito.

Da ciò discende che la domanda di risarcimento del danno per l'acquisto del sito da (omissis) va rigettata per assenza di prova del danno.

Rispetto agli altri addebiti, invece, la causa non è matura per la decisione, dal momento che appare necessario richiedere al C.T.U. un'integrazione dell'elaborato peritale in relazione ai profili indicati nella separata ordinanza con la quale la causa viene rimessa in istruttoria, individuati alla luce delle osservazioni presentate dalle parti all'elaborato peritale.

La statuizione sulle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. (omissis) R.G. Fallimento (omissis) contro (omissis) – quale curatore dell'eredità giacente di (omissis) – con la chiamata in causa di (omissis) – e (omissis):

- 1) rigetta le eccezioni di nullità delle domande dell'attore;
- 2) rigetta l'eccezione di inammissibilità del quarto addebito sollevata dalla convenuta (omissis);
- 3) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto (omissis);
- 4) dichiara inammissibile l'addebito nei confronti dei convenuti (omissis) di mancato esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del convenuto (omissis);
- 5) rigetta, per il resto, le eccezioni di inammissibilità delle domande dell'attore per *mutatio libelli*;
- 6) rigetta le eccezioni di inammissibilità dei documenti prodotti dall'attore con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.;
- 7) dichiara prescritta l'azione sociale di responsabilità esercitata dall'attore nei confronti dei convenuti sindaci (omissis) per i fatti verificatisi anteriormente al febbraio 2013;
- 8) rigetta l'eccezione di prescrizione con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori esercitata dall'attore nei confronti dei convenuti sindaci (omissis);

- 9) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore con riferimento all'acquisto del sito dalla società (*omissis*);
- 10) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- 11) spese al definitivo.



Venezia, 28 febbraio 2024

Il Giudice estensore

dott. Fabio Doro

Il Presidente
dott.ssa Lina Tosi

Fallimenti e Società.it